

Ai gentili clienti
Loro sedi

Erogazioni liberali per progetti culturali: comunicazione entro il 31.01.2013

Premessa

Come noto, **il 31.01.2013 è l'ultimo giorno in cui donanti e beneficiari, tenuti ad effettuare la presentazione della documentazione relativa agli utili imponibili delle imprese** (individuali e non) **destinati nel corso dell'anno 2012 ai settori dei beni culturali e dello spettacolo, devono presentare le relative comunicazioni.**

Questa forma di deducibilità si affianca:

- a quella prevista ai fini del reddito delle persone fisiche;
- a quella stabilita per i redditi d'impresa dall'art. 100, co. 2, lett. f) e g), D.P.R. 917/1986, e per gli enti non commerciali dall'art. 147, D.P.R. 917/1986.

Come previsto da D.M. Beni e Attività culturali 19.11.2010, **per ottenere i benefici fiscali previsti con riferimento ad un'erogazione liberale elargita nel 2012 e poterli inserire nella dichiarazione dei redditi, è necessario rispettare un solo obbligo di comunicazione.** In particolare:

- **l'erogatore** deve **dichiarare l'erogazione on line solo all'agenzia delle entrate entro il 31.1.2013** tramite il software di compilazione, disponibile nel sito Internet delle Entrate;
- **il beneficiario** deve **dichiarare l'erogazione ricevuta entro il 31.1.2013 al ministero Beni e Attività Culturali tramite il modello per i soggetti beneficiari.**

Con riferimento alle **erogazioni liberali effettuate a partire dal 2012**, il DL n. 201/2011 ha introdotto significative **modifiche relativamente alle erogazioni liberali a favore della cultura e alla documentazione e alle certificazioni richieste per il conseguimento delle agevolazioni fiscali.**

Le modifiche per le erogazioni relative all'anno 2012

Secondo quanto disciplinato dal **DL n. 201/2011**, per l'anno **2012**:

- è stata prevista una **riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese e per i cittadini che intendono effettuare erogazioni liberali a favore dei beni ed attività culturali**. In particolare, la documentazione e le certificazioni precedentemente previste sono state sostituite da un'apposita **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** presentata dal richiedente al Ministero Beni e Attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici fiscali si riferiscono;
- è stato stabilito che **le somme elargite da soggetti pubblici e privati per fini rientranti nei compiti istituzionali del Ministero Beni e Attività culturali siano riassegnate**, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **allo stesso Ministero Beni e Attività culturali**.

La comunicazione dei beneficiari

Coloro che hanno beneficiato di erogazioni liberali nel corso dell'anno 2012 sono tenuti a comunicare entro il 31.1.2013 al Ministero Beni e Attività culturali - Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale:

- **l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel 2012;**
- **le generalità complete del soggetto erogatore;**
- **le finalità o le attività per le quali sono state elargite;**
- **la riferibilità delle predette erogazioni ai propri compiti istituzionali, allegando anche copia dell'atto costitutivo o dello statuto.**

Secondo l'art. 100, co. 2, lett. m), D.P.R. 917/1986 è prevista l'intera deducibilità (senza alcun limite massimo) **dal reddito d'impresa delle donazioni in denaro che le imprese con atto di liberalità destinano a favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute**, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

OSSERVA

La deducibilità è consentita esclusivamente per atti di liberalità e pertanto, diversamente dalle sponsorizzazioni, **non comporta un corrispettivo a carico del beneficiario**. L'unica deroga è stabilita dal co. 3, art. 5, D.M. 3.10.2002, in base al quale sono considerate erogazioni liberali anche le **elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula un pubblico ringraziamento al soggetto erogante**.

Per questa comunicazione, cui va allegata una **copia dell'atto costitutivo o dello statuto**, il Ministero ha predisposto un **apposito modulo disponibile sul sito www.beniculturali.it**. Lo statuto o l'atto costitutivo non devono essere inviati se già trasmessi nei tre anni precedenti la comunicazione di quest'anno.

Comunicazione dei destinatari

I titolari di reddito d'impresa (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d'impresa) **possono beneficiare della deduzione fiscale dal reddito, purché le erogazioni liberali in denaro siano effettuate esclusivamente nei confronti dei soggetti** (o categorie di soggetti) individuati dall'art. 1, D.M. Beni e Attività culturali 3.10.2002, vale a dire:

SOGGETTI DESTINATARI	
I destinatari ammessi	Stato, Regioni ed enti locali (Comuni, Province, ecc.), relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
	Persone giuridiche, costituite o partecipate dallo stato o dalle Regioni o dagli enti locali.
	Enti pubblici o persone giuridiche private costituite in base a leggi nazionali o regionali.
	Soggetti (con personalità giuridica pubblica o privata) che abbiano ricevuto almeno in 1 degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene la corresponsione del contributo in denaro a loro favore, aiuti finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo (L. 30.4.1985, n. 163), e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza da tali benefici o che, pur non avendo ricevuto aiuti finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività.
	Soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in 1 degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione a loro favore, abbiano beneficiato (senza revoca o decadenza) di aiuti finanziari per le istituzioni culturali ex L. 534/1996 o che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, abbiano i requisiti per riceverli, anche se nel primo anno di attività.
	Soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata che, non rientrando nelle ipotesi precedenti, abbiano comunque ricevuto, almeno in 1 degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui ricevono i contributi in denaro, aiuti finanziari previsti da disposizioni di legge statale o regionale.
	Associazioni, fondazioni e consorzi, costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti.
	Persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree

	<p>archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni contenuti nel D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, come sostituito dal D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.</p>
	<p>Persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, come definite dall'art. 148 e segg., D.Lgs. 31.3.1998, n. 112.</p>

Per poter beneficiare delle erogazioni dei fondi per i progetti culturali, **non è**, però, **sufficiente** che i **destinatari dei contributi siano compresi nel suddetto elenco di cui all'art. 1, D.M. Beni e Attività culturali 3.10.2002**. Infatti, i soggetti individuati possono essere destinatari delle donazioni in denaro purché **rispettino contemporaneamente i seguenti requisiti**:

- non devono perseguire **fini di lucro**;
- **il loro atto costitutivo o statuto deve prevedere lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo**;
- devono **effettivamente svolgere l'attività di realizzazione di programmi culturali in tali settori**.

Tracciabilità del versamento

Ricordiamo che è opportuno che le erogazioni liberali siano effettuate utilizzando **sistemi di pagamento che permettano adeguati controlli**, come ad esempio conti correnti bancari, postali, vaglia postali e assegni non trasferibili intestati all'ente destinatario dei versamenti.

OSSERVA

Nel **documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da parte dell'ente beneficiario deve essere esplicitamente indicata la causale**, con il riferimento all'"art. 100, co. 2, lett. m), D.P.R. 917/1986" oppure all'"art. 38, L. 342/2000". Qualora i **contributi** vengano **erogati a favore dello stato**, il versamento va effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria.

Comunicazioni dell'erogatore

Chi ha effettuato erogazioni liberali è **tenuto a comunicarne l'importo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento**. Pertanto, per i contributi concessi nel corso del 2012, entro il 31.1.2013. In base alle modalità introdotte dal D.M. 19.11.2010, di modifica del D.M. 3.10.2002, **la comunicazione deve essere effettuata solamente all'agenzia delle entrate tramite il software di compilazione disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it**.

OSSERVA

Nella comunicazione devono essere riportati:

- l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta 2012;
- i dati identificativi dei soggetti eroganti;
- l'elenco dei soggetti beneficiari delle erogazioni con relativo ammontare in euro.

La comunicazione deve essere effettuata on-line utilizzando il **servizio telematico entratel o internet**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO